



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr°

M

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 7 Dicembre 2022

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 25 novembre 2021, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

Ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

Sul reclamo del 17/11/2021, pervenuto in pari data, prot. n. 431, della Primavera Rugby ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Fabrizio Roscioli, assistita e difesa, in virtù di procura allegata al reclamo dall'Avv. Edoardo Alesse, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 10/11/2021, Comunicato B/04/GS, pubblicato in data 11/11/2021, con cui, in relazione alla gara di Campionato Nazionale di Serie B del 7/11/2021, US Rugby Benevento ASD v Primavera Rugby ASD, è stata comminata al Sig. Lorenzo Bilotti giocatore e tesserato della stessa reclamante la squalifica di tre settimane (dall'8/11/2021 al 28/11/2022 compresi), per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. h), (parole offensive nei confronti degli avversari), del Regolamento di Giustizia.

**FATTO**

Con il reclamo *de quo* la Primavera Rugby ASD ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe chiedendone la parziale riforma, con riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 11 del Regolamento di Giustizia e riduzione della squalifica da tre settimane a dieci giorni complessivi a partire dall'8.11.2021, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.

A fondamento della propria doglianza, l'associazione ricorrente sostiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo non abbia tenuto conto del contesto e delle circostanze ambientali in cui si sarebbero svolti i fatti.

Al riguardo, la reclamante, pur riconoscendo una condotta "scomposta" del proprio giocatore, evidenziava le continue provocazioni che la squadra della Primavera Rugby ASD avrebbe





## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

subito per l'intera durata dell'incontro con conseguente riduzione del disvalore della condotta sanzionata dal Giudice Sportivo.

La gara oggetto del reclamo sarebbe stata caratterizzata da costante animosità e aggressività che avrebbero contribuito a determinare le due espulsioni temporanee di due diversi giocatori della Primavera Rugby ASD, una nel primo e una nel secondo tempo, avvenute prima dei fatti oggetto del reclamo.

La stessa reclamante, inoltre, esponeva che un giocatore del Benevento Rugby nel corso della partita, a gioco fermo, avrebbe colpito un giocatore della Primavera Rugby provocando la reazione del capitano di quest'ultimo, che era poi espulso, e che la partita veniva decisa all'ultimo minuto, a seguito della trasformazione di un calcio di punizione che determinava il ribaltamento del risultato e la vittoria della Primavera Rugby ASD.

In particolare, era dedotto che il giocatore Lorenzo Bilotti, all'esito di continue provocazioni indirizzate nei suoi confronti nel corso della gara, proseguite dopo il fischio finale, finiva con il reagire con un gesto irrispettoso che, ad opinione della difesa della reclamante, dovrebbe essere valutato in modo maggiormente contestualizzato alla situazione creatasi al fine di considerare le circostanze attenuanti descritte per l'applicazione dell'art. 11, secondo comma, del Regolamento di Giustizia.

Descritto l'andamento dell'incontro, con capovolgimenti del risultato ed espulsioni, la reclamante rappresenta che una volta conclusasi la gara con il punteggio di 31 a 29 in favore della Primavera Rugby, al momento del rientro negli spogliatoi i giocatori delle due squadre si scambiavano ulteriori provocazioni, con il Bilotti che esultava per la vittoria, ma che non avrebbe nell'occasione proferito frasi ingiuriose, che peraltro sarebbero state eventualmente determinate dallo stato di ira causato dalle continue provocazioni subite e reiterate in precedenza.

A sostegno di ciò, la stessa reclamante fa riferimento ai precedenti e al *curriculum* impeccabile del giocatore sanzionato che, all'esito delle circostanze descritte e del rocambolesco esito dell'incontro, avrebbe sentito il bisogno di esultare per la vittoria ottenuta dalla propria squadra.





## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 23/11/2021, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 25 novembre 2021, da svolgersi in modalità da remoto attraverso la piattaforma "StarLeaf".

A detta camera di consiglio comparivano il reclamante in persona, il quale confermava il contenuto del ricorso, il dirigente della Primavera Rugby ASD Sig. Federico Alverà, il quale ribadiva le provocazioni in danno del Sig. Bilotti avvenute nel corso della partita, nonché l'Avv. Edoardo Alesse, che discuteva il reclamo illustrando tutti i motivi di gravame e concludeva chiedendone l'accoglimento.

Successivamente, la Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, riteneva di sentire l'arbitro della gara, Sig. Vincenzo De Martino.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

### MOTIVI

L'episodio alla base del presente reclamo è stato oggetto di valutazione dell'arbitro della gara, il quale lo ha così descritto nel proprio referto: *"Immediatamente dopo il fischio finale il giocatore della società Primavera Rugby, n.5, Bilotti Lorenzo, Tess. 266154, cominciava ad inveire ed offendere i giocatori della squadra avversaria"*.

Ciò posto, in via preliminare, si rappresenta che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale, al pari di altre prove privilegiate nel nostro ordinamento, abbia efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Nel caso di specie, quindi, non si può non applicare l'orientamento pacifico e costante che considera fonte di prova privilegiata quanto dal direttore di gara riportato nel proprio referto. Da quanto sopra riportato, deve osservarsi come il tenore del referto sia netto nell'addebitare al Bilotti invettive e ingiurie nei confronti degli avversari senza riportare di quest'ultimi alcuna condotta provocatoria e/o partecipativa e/o concorsuale nell'episodio oggetto di reclamo.





## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte, come riportato in fatto, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto, comunque, di sentire direttamente il Sig. Vincenzo De Martino, arbitro della gara, al fine di ottenere un'ulteriore e più circostanziata ricostruzione dei fatti di cui è reclamo.

Il Sig. De Martino ha pienamente confermato il proprio referto e la dinamica dei fatti dallo stesso descritta, negando ogni provocazione lamentata da parte reclamante precisando quanto segue: *"al fischio finale di una gara combattuta e vinta nei minuti di recupero dalla Primavera Rugby, il giocatore Bilotti preso dalla gioia per la vittoria di una gara che evidentemente dava per persa, si è rivolto agli avversari e ha proferito frasi come "vieni, vieni ti faccio vedere io", "ve l'abbiamo messo in c. . .", "ora ridete su sto c. . .", "quando verrete a Roma, vedrete . . .". All'inizio ha detto queste frasi verso la squadra, poi, quando due, tre giocatori del Benevento se ne sono accorti, si è rivolto a loro avvicinandosi, ma ad almeno dieci metri di distanza. I giocatori del Benevento si sono a loro volta avvicinati e si è creato come un parapiglia, ma nulla di più. I giocatori del Benevento si sono avvicinati, ma non hanno fatto nulla di scorretto e non c'è stato alcun contatto, non c'è stata rissa. Io ho detto loro che avevo sentito tutto e che l'avrei riportato nel referto. I giocatori del Benevento non hanno reagito e non hanno detto niente. Confermo che Bilotti ha proferito quelle parole senza essere stato provocato e posso affermare che i giocatori del Benevento hanno tenuto nell'occasione un comportamento irreprensibile e non hanno detto niente. Si è esaurito tutto in campo. Per essere sicuro che tutto si concludesse in modo tranquillo, ho aspettato che le squadre uscissero dal campo. Prima sono rientrati nello spogliatoio i giocatori della Primavera, poi quelli del Benevento. Infine quando in campo non c'era più nessuno sono rientrato anche io".*

Da quanto precisato dall'arbitro della gara, quindi, risulta che alla fine della partita i giocatori del Benevento Rugby siano stati indistintamente soggetti passivi della condotta del Sig. Bilotti e che si siano comportati in modo corretto e irreprensibile.

Alla luce di quanto sopra, quindi, la Corte valuta evidentemente infondati i motivi dedotti nel dispiegato reclamo, anche per un parziale accoglimento, e, in ragione del raffronto tra le diverse condotte assunte nell'episodio *de quo* dal Sig. Bilotti e dai giocatori del Benevento Rugby per come specificamente descritte dal Sig. De Martino, ritiene di non potere applicare al caso di specie le attenuanti generiche richieste dalla reclamante.





CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 40, 11, 14, 27/1 lett. h) (offese agli avversari) del Regolamento di Giustizia; - respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica tre settimane (dall'8/11/2021 al 28/11/2021 compresi) del tesserato sig. Lorenzo Bilotti;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 26 novembre 2021 – 7 gennaio 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello  
(Avv. Achille Reali)